

A TUTTI I CLIENTI

LORO SEDI

Como, aprile 2025

Circolare

Oggetto: Dichiarazioni dei redditi – Mod. REDDITI2025

PREMESSA IMPORTANTE

Modalità La procedura con cui ottenere tutte le informazioni e i documenti in vostro possesso, ai fini di una miglior gestione delle stesse è la seguente:

invio in modalità elettronica come allegati a mezzo mail (in formato pdf o altro) al seguente indirizzo: unipf@studiodotcom.it oppure in alternativa **con la consegna dei documenti direttamente presso i nostri uffici alla responsabile GALLI Monica**

Dopo la doverosa premessa, qui di seguito elenchiamo, a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo, la documentazione necessaria per una corretta compilazione (di seguito evidenziamo le principali novità di quest'anno)

NOVITA'

Le principali novità contenute nel modello REDDITI PF 2025, periodo d'imposta 2024, sono le seguenti:

- **Modifica scaglioni di reddito e delle aliquote IRPEF:** è prevista una riduzione da quattro a tre degli scaglioni di reddito e delle corrispondenti aliquote;
- **Nuovo regime agevolativo per redditi dominicali e agrari di coltivatori diretti e I.A.P.:** per gli anni 2024 e 2025 i redditi dominicali e agrari dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali, considerati congiuntamente, non concorrono ovvero concorrono parzialmente alla formazione del reddito complessivo;
- **Locazioni brevi:** i redditi derivanti da contratti di locazione breve *sono assoggettati ad imposta sostitutiva nella forma della cedolare secca con aliquota al 26 per cento* nel caso di opzione per tale tipo di regime; la predetta aliquota *è ridotta al 21 per cento per i redditi da locazione breve relativi ad una unità immobiliare* individuata dal contribuente in sede di dichiarazione dei redditi;
- **Codice Identificativo Nazionale (CIN):** per i contratti di locazione per finalità turistiche e per i contratti di locazione breve, il locatore o il soggetto titolare della struttura turistico-ricettiva deve indicare nella sezione III del quadro B il Codice Identificativo Nazionale (CIN) assegnato dal Ministero del Turismo;
- **Lavoro dipendente prestato all'estero in zona di frontiera:** dal 2024, il reddito da lavoro dipendente prestato all'estero in zona di frontiera o in altri Paesi limitrofi al territorio nazionale, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, da soggetti residenti nel territorio dello Stato italiano, concorre a formare il reddito complessivo per l'importo eccedente 10.000 euro;
- **Rimodulazione delle detrazioni per redditi da lavoro dipendente:** per il solo periodo d'imposta 2024 è innalzata da 1.880 euro a 1.955 euro la detrazione prevista per i contribuenti titolari di redditi di lavoro dipendente escluse le pensioni e assegni ad esse equiparati e per taluni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, in caso di reddito complessivo non superiore a 15.000 euro;
- **Lavoro sportivo dilettantistico e professionistico:** il lavoro sportivo dal 31 luglio 2024, non può generare reddito assimilato a quello di lavoro autonomo;
- **Modifica alla detrazione per il personale del comparto sicurezza e difesa:** nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2024, la detrazione per il comparto sicurezza e difesa spetta per un importo massimo di 610,50 euro ai lavoratori che nell'anno 2023 hanno percepito un reddito da lavoro dipendente non superiore a 30.208 euro;

- **Bonus tredicesima:** per l'anno 2024, ai titolari di reddito di lavoro dipendente con un reddito complessivo non superiore ad euro 28.000 che rispettino determinate condizioni, è riconosciuta un'indennità di importo pari ad euro 100, ragguagliata al periodo di lavoro, che non concorre alla formazione del reddito complessivo;
 - **Trattamento Integrativo:** per l'anno 2024, l'agevolazione in questione spetta, in rapporto al periodo di lavoro nell'anno, se l'imposta lorda determinata sul reddito di lavoro dipendente e su alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente è maggiore della detrazione per lavoro dipendente ridotta di 75 euro;
 - **Lavoratori impatriati:** ridisegnato il regime fiscale agevolato per i lavoratori impatriati che trasferiscono la residenza fiscale in Italia a decorrere dal periodo d'imposta 2024; i redditi prodotti dai lavoratori che trasferiscono la residenza in Italia concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50 per cento del loro ammontare (limitatamente al 40 per cento del loro ammontare in presenza di un figlio minore o in caso di nascita di un figlio ovvero di adozione di un minore di età durante il periodo di fruizione del regime) al ricorrere di determinate condizioni;
 - **Rimodulazione delle detrazioni per oneri:** per i contribuenti titolari di un reddito complessivo superiore a 50.000 euro, *è prevista una riduzione di 260 euro dell'ammontare della detrazione dall'imposta lorda* spettante per l'anno 2024;
 - **Detrazione Superbonus:** per le spese sostenute nel 2024 rientranti nel Superbonus, salvo eccezioni, si applica la percentuale di detrazione del 70%. Per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2024 la detrazione è rateizzata in 10 rate di pari importo da chi presta l'assistenza fiscale;
 - **Detrazione Sismabonus ed eliminazione barriere architettoniche:** per le spese sostenute nel 2024 relative ad interventi rientranti nel Sismabonus o finalizzate all'eliminazione delle barriere architettoniche di cui all'art. 119-ter del D.L. 34/2020, la detrazione è rateizzata in 10 rate di pari importo;
 - **Opzione Superbonus 2023:** per le spese Superbonus sostenute dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, è possibile optare per la ripartizione in 10 rate annuali di pari importo mediante presentazione di una dichiarazione integrativa di quella presentata per il periodo d'imposta 2023, da presentare entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2024. L'opzione è irrevocabile e la maggiore imposta eventualmente dovuta è versata, entro il termine per il versamento del saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta 2024, senza applicazione di sanzioni e interessi;
 - **Detrazione bonus mobili:** per l'anno 2024, il limite di spesa massimo su cui calcolare la detrazione per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici è pari a 5.000 euro;
 - **IVIE e IVAFE:** l'aliquota dell'imposta sul valore degli immobili situati all'estero è fissata all'1,06 per cento, mentre per i prodotti finanziari detenuti in Stati o Territori a regime privilegiato l'aliquota è del 4 per mille annuo;
 - **Tassazione dei redditi di talune categorie di lavoratori frontalieri:** dall'anno 2024 è consentito ai lavoratori residenti in determinati comuni italiani, situati a 20 km dal confine svizzero, in possesso di specifici requisiti, di optare per l'applicazione, sui redditi da lavoro dipendente percepiti in Svizzera, di una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali, pari al 25% delle imposte applicate in Svizzera sugli stessi redditi.
- Detrazioni per familiari a carico:** le detrazioni per i figli a carico spettano solo per i figli con 21 anni o più e non sono più previste le detrazioni per i figli minorenni e le maggiorazioni per i disabili che sono state sostituite dall'assegno unico. I dati dei figli minorenni vanno comunque indicati nel prospetto dei familiari a carico per continuare a fruire delle altre detrazioni e delle agevolazioni previste dalle Regioni per le addizionali regionali; Si ricorda che sono considerati familiari fiscalmente a carico i membri della famiglia che nel 2024 hanno posseduto un reddito complessivo uguale o inferiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili. *Sono considerati fiscalmente a carico i figli di età non superiore a 24 anni* che nel 2024 hanno posseduto un *reddito complessivo uguale o inferiore a 4.000 euro*, al lordo degli oneri deducibili. Per tali soggetti, il requisito dell'età è rispettato purché sussista anche per una sola parte dell'anno, in considerazione del principio di unitarietà del periodo d'imposta.
- Tassazione agevolata delle mance del settore turistico-alberghiero e di ricezione:** le mance destinate ai lavoratori dai clienti nei settori della ristorazione e dell'attività ricettive sono qualificate come redditi da lavoro dipendente e, a scelta del lavoratore, possono essere assoggettate ad un'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali territoriali con aliquota del 5%;
- Imposta sostitutiva applicabile ai premi di produttività dei lavoratori dipendenti:** è confermata al 5% l'aliquota dell'imposta sostitutiva sulle somme erogate sotto forma di premi di risultato o di partecipazione agli utili d'impresa ai lavoratori dipendenti del settore privato;

* * *

ELENCO DOCUMENTAZIONE NECESSARIA

1. Dati anagrafici personali e dei familiari variati nel 2024:

- comunicazioni di eventuali variazioni di: residenza, codice fiscale, stato civile, figli a carico (nascita, adozione, etc.), percentuale di detrazione da applicare (*è necessario conoscere il reddito dichiarato dal coniuge*).
- dati anagrafici relativi ai familiari a carico e eventuali variazioni.

Si rammenta che, a seguito dell'introduzione dell'Assegno Unico Universale, non sono più riconosciute le detrazioni per i figli fiscalmente a carico minori di 21 anni, nonché la maggiorazione riconosciuta per i figli con disabilità.

Sono considerati familiari fiscalmente a carico i membri della famiglia che nel 2024 hanno posseduto un reddito complessivo uguale o inferiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili.

Sono considerati fiscalmente a carico i figli di età non superiore a 24 anni che nel 2024 hanno posseduto un reddito complessivo uguale o inferiore a 4.000 euro, al lordo degli oneri deducibili.

Per tali soggetti, il requisito dell'età è rispettato purché sussista anche per una sola parte dell'anno, in considerazione del principio di unitarietà del periodo d'imposta.

2. Dati e documenti relativi ai diversi tipi di reddito percepiti nel corso del 2024:

redditi fondiari

- dati identificativi terreni e fabbricati ed eventuali variazioni nel corso dell'anno (compravendite di immobili, variazioni dati catastali per lavori o accertamenti nuove rendite, successioni e/o donazioni)

- importi relativi a contratti d'affitto su terreni e fabbricati (**per i canoni** per cui si è optato per l'applicazione della **cedolare secca** e quelli a canone concordato, **è indispensabile avere copia dei contratti riportanti i dati di registrazione**, che vanno espressamente indicati). Si ricorda nuovamente che l'opzione può essere esercitata in dichiarazione anche dai comodatari e gli affittuari che locano gli immobili per periodi non superiori a 30 giorni possono assoggettare a cedolare secca i redditi derivanti da tali locazioni.

Per le locazioni brevi non superiori a 30 giorni, che sono stati conclusi con l'intervento di soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali on-line, sono assoggettati ad una ritenuta del 21% se tali soggetti intervengono anche nel pagamento o incassano i canoni o i corrispettivi derivanti dai contratti di locazione breve. La ritenuta è effettuata nel momento in cui l'intermediario riversa le somme al locatore. Si ricorda che dall'anno 2024 il regime delle locazioni brevi è applicabile solo ai contribuenti che destinano a locazione non più di 3 immobili.

redditi di capitale

- mod. RAD relativi a dividendi percepiti nel corso dell'anno 2024;
- documenti relativi a cessioni di quote o partecipazioni sociali effettuate nel 2024;
- informazioni relative al regime di risparmio adottato (amministrato-gestito-dichiarazione);

redditi di lavoro dipendente o assimilati

- certificazione del datore di lavoro (mod. CU2025);
- certificazione dell'INPS relativa a pensioni (mod. CU2025).

Anche quest'anno lo Studio è in grado, su delega del pensionato, di provvedere al reperimento del modello in via telematica.

- assegni periodici percepiti dal coniuge;
- premi di risultato e welfare aziendale: il limite dei premi di risultato da assoggettare a tassazione agevolata è di 3.000 euro. Il limite è innalzato a 4.000 euro se l'azienda coinvolge pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro e se i contratti collettivi aziendali o territoriali sono stati stipulati fino al 24 aprile 2017;

per i contribuenti che hanno trasferito la residenza in Italia a decorrere dal 30 aprile 2019 (cosiddetti impatriati), i redditi da lavoro dipendente e assimilati concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 10% - 30% - 50% a seconda del tipo di agevolazione prevista.

redditi di lavoro autonomo

- certificazione del sostituto d'imposta (ritenute d'acconto);
- compensi a titolo di collaborazione coordinata e continuativa (sindaco o amministratore di società);
- diritti d'autore o royalties;

altri tipi di reddito

- eventuali redditi di partecipazioni in società di persone non gestite dallo Studio (quadro H)
- eventuali compensi occasionali e ritenute subite
- redditi degli immobili situati all'estero.
- redditi derivanti dall'attività di lezioni private e ripetizioni: i compensi per lezioni private e ripetizioni sono soggetti a imposta sostitutiva del 15 per cento;

Gli esercenti arti e professioni ed attività di impresa che esercitano attività economiche per le quali risultano approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale **sono tenuti alla presentazione del Modello ISA – Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale**. Tale modello, che costituisce parte integrante del modello REDDITI 2025, è utilizzato per la dichiarazione dei dati rilevanti ai fini della applicazione e dell'aggiornamento degli indici stessi. L'elenco dei codici attività (ATECO2025) per i quali sono approvati gli indici e i modelli ISA approvati e le relative istruzioni sono disponibili sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it e andranno da Voi compilati nella parte relativa ai dati extra contabili richiesti.

3. Dati e documenti relativi a oneri detraibili, oneri deducibili e spese per le ristrutturazioni edilizie (36%-50%) e risparmio energetico (55%-65%), superbonus (110%) e sismabonus, detrazione per gli inquilini con contratto di locazione, crediti di imposta e quadro RW

Si ricorda che la detrazione dell'imposta lorda nella misura del 19 per cento degli oneri, spetta a condizione che **l'onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento tracciabili**. La disposizione **non si applica** alle detrazioni spettanti **in relazione alle spese sostenute per l'acquisto di medicinali e di dispositivi medici, nonché alle detrazioni per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate** al Servizio sanitario nazionale.

oneri detraibili

- **spese mediche e chirurgiche** – comprese a titolo esemplificativo:
 - fattura/scontrino per acquisto di occhiali da vista, lenti a contatto, liquidi per lenti, ...
 - acquisto di medicinali: per le spese sanitarie relative all'acquisto di medicinali, la detrazione spetta se la spesa è certificata da fattura o da scontrino fiscale (c.d. "scontrino parlante") in cui devono essere specificati la natura, la qualità e la quantità dei prodotti acquistati nonché il codice fiscale del destinatario (si ricorda che le spese sostenute per familiari non a carico, possono essere portate in parte in detrazione)
- **spese veterinarie**. La detrazione del 19 per cento spetta sulla parte che eccede l'importo di euro 129,11. Pertanto, l'importo va indicato comprensivo della franchigia e non può eccedere il massimale di **€ 550,00**;
- **interessi passivi su mutui ipotecari** per l'acquisto, la costruzione e ristrutturazione di abitazione principale (a tale proposito si ribadisce il concetto di abitazione principale da intendersi come quella nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente. Di conseguenza la detrazione compete anche se l'intestatario del mutuo non utilizza direttamente l'immobile ma lo stesso è adibito ad abitazione principale di un suo familiare). La detrazione spetta su un importo massimo di **€ 4.000,00**. Per una corretta compilazione del modello si invita ad indicare se i mutui sono stati stipulati ante 1/1/2022;
- **premi relativi alle assicurazioni sulla vita e infortuni** (con un massimale di **€ 530,00**);
- **premi relativi alle assicurazioni finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave** (con un massimale di **€ 750,00**);
- **premi relativi alle assicurazioni aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana** (con un massimale di **€ 1.291,14**);
- **spese d'istruzione** **€ 800,00** è il limite delle spese d'istruzione per la frequenza di scuole dell'infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale per ciascun alunno o studente;

Possono essere detratte le tasse di iscrizione e di frequenza, i contributi obbligatori e quelli volontari, deliberati dagli istituti, come ad esempio le spese per la mensa scolastica. Per queste ultime, va recuperata la ricevuta del bollettino postale o del bonifico, effettuati per pagare "la scuola, il Comune o altro fornitore del servizio". Questa ricevuta, però, deve riportare nella causale "l'indicazione del servizio mensa, la scuola di frequenza e il nome e cognome dell'alunno" (deve essere indicato il codice 12 nei righi da RP8 a RP13 del modello REDDITI 2025 PF).

Sono spese di frequenza detraibili anche i servizi scolastici per l'assistenza al pasto e il pre e post scuola. Nessuna detrazione, invece, è prevista per l'acquisto di materiale di cancelleria e di testi scolastici, oltre che per le spese relative al servizio di trasporto scolastico.

- spese istruzione universitaria (il MIUR provvede ogni anno con decreto a fissare i limiti degli importi per cui compete la detrazione sia per le università pubbliche che private, italiane e straniere, diversi per area geografica e area disciplinare);

- canoni locazione e spese sostenute dagli studenti universitari: per un importo non superiore ad **€ 2.633,00**. Per l'anno d'imposta 2024 il requisito della distanza, previsto per fruire della detrazione del 19 per cento dei canoni di locazione, si intende rispettato anche se l'Università è situata all'interno della stessa provincia ed è ridotto a 50 chilometri per gli studenti residenti in zone montane o disagiate;

- spese funebri (con un massimale di **€ 1.550,00** per ciascun decesso, indipendentemente dal vincolo di parentela tra chi sostiene la spesa e il defunto);

- spese per gli addetti all'assistenza personale - badanti (con un massimale di **€ 2.100,00**) spetta per le spese sostenute per gli addetti all'assistenza personale:

- nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana;
- se il reddito complessivo non supera euro 40.000.

- erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, enti o istituzioni, ONLUS e associazioni sportive dilettantistiche;

- rette di frequenza degli asili nido (con un massimale di **€ 632,00** per ogni figlio)

- spese per attività sportive praticate dai ragazzi (di età compresa dai 5 ai 18 anni, per un importo non superiore a **€ 210,00** per ciascun ragazzo)

- spese per intermediazione immobiliare (per l'acquisto dell'abitazione principale con un massimale di **€ 1.000,00**)

- detrazione per canoni di locazione Sono previste delle detrazioni per gli inquilini che stipulano contratti di locazione di immobili adibiti ad abitazione principale (copia contratto di locazione)

- detrazione per canoni di locazione ai giovani: ai giovani fino a 31 anni non compiuti, con un reddito complessivo non superiore a 15.493,71 euro, è riconosciuta una detrazione pari al 20 per cento del canone di locazione. L'importo della detrazione non può eccedere i 2.000 euro;

- assicurazioni contro eventi calamitosi è possibile detrarre dall'Irpef le spese per assicurazione contro eventi calamitosi;

- spese per minori con DSA è possibile detrarre dall'Irpef le spese sostenute in favore dei minori o di maggiorenni, con diagnosi di disturbo specifico dell'apprendimento (DSA) per l'acquisto di strumenti compensativi e di sussidi tecnici e informatici;

- spese per i conservatori: è possibile fruire della detrazione del 19 per cento per le spese sostenute per l'iscrizione dei ragazzi ai conservatori, agli AFAM, a scuole di musica iscritte nei registri regionali nonché a cori, bande e scuole di musica riconosciuti da una pubblica amministrazione, per lo studio e la pratica della musica. Si può fruire della detrazione, fino ad un importo non superiore per ciascun ragazzo a 1.000 euro, solo se il reddito complessivo non supera i 36.000 euro;

oneri deducibili

- assegni periodici corrisposti al coniuge;

- erogazioni liberali in denaro a favore di istituzioni religiose;

- Art-bonus: dal 27 dicembre 2017 è possibile fruire del credito d'imposta per le erogazioni cultura anche per le erogazioni liberali effettuate nei confronti delle istituzioni concertistico-orchestrali, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, nonché dei circuiti di distribuzione;

- contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori per legge (casse professionali, gestione I.V.S. artigiani e commercianti, Inps gestione Separata). Non sono più compresi tra gli oneri deducibili i contributi sanitari obbligatori per l'assistenza erogata nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale versati con il premio di assicurazione di responsabilità civile per i veicoli;

- contributi previdenziali ed assistenziali volontari (a titolo esemplificativo vi rientrano i contributi per il riscatto degli anni di laurea, per la prosecuzione volontaria, i contributi versati al fondo casalinghe);

- contributi a fondi pensione complementari dei lavoratori autonomi e i titolari di reddito d'impresa

- contributi obbligatori per gli addetti ai servizi domestici (es. *Colf*) (con un massimale di **€ 1.549,37**)

interventi per i quali spettano le detrazioni d'imposta (dal 36% al 110%)

spese per le ristrutturazioni edilizie

- copia delle fatture relative ai lavori effettuati e copia dei pagamenti delle spese sostenute a mezzo bonifico bancario, dati catastali identificativi dell'immobile.

Si ricorda che per gli interventi di recupero edilizio di cui all'art. 16-bis del TUIR dai quali si ottiene un risparmio energetico, effettuati e conclusi nel 2024 vi è l'obbligo di trasmettere entro 90 giorni dal termine dei lavori la comunicazione ENEA e in ogni caso non oltre il 31 marzo 2025, di cui va consegnata copia;

spese per l'arredo degli immobili ristrutturati

- ai contribuenti che fruiscono della detrazione del 50 per cento prevista per le spese per le ristrutturazioni edilizie è riconosciuta una detrazione del 50 per cento in relazione alle spese sostenute nel 2024 (la data di inizio dei lavori di ristrutturazione deve essere anteriore a quella in cui sono sostenute le spese per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, ma non è necessario che le spese di ristrutturazione siano sostenute prima di quelle per l'arredo dell'abitazione), per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione. Le spese per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici sono computate, ai fini della fruizione della detrazione di imposta, indipendentemente dall'importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione.

Per l'anno 2024 il limite massimo delle spese è **€ 5.000,00**.

spese per interventi di riqualificazione energetica

- copia delle fatture relative ai lavori effettuati e copia dei pagamenti delle spese sostenute a mezzo bonifico bancario, asseverazione del tecnico abilitato, attestato di certificazione energetica o di qualificazione energetica (ove necessario in relazione ai lavori eseguiti), copia scheda informativa inviata all'ENEA con ricevuta di trasmissione entro 90 giorni dalla conclusione dei lavori.

Sismabonus: sono previste percentuali di detrazione più ampie per le spese sostenute per gli interventi antisismici effettuati su parti comuni di edifici condominiali e per gli interventi che comportano una riduzione della classe di rischio sismico;

Ecobonus: percentuali di detrazione più ampie per alcune spese per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali;

Bonus verde è possibile portare in detrazione dall'Irpef le spese sostenute per la sistemazione a verde delle unità immobiliari e anche quelle sostenute per interventi effettuati sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali.

Superbonus è riconosciuta una detrazione nella misura del 110 per cento delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 per i seguenti interventi di efficienza energetica:

di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l'involucro degli edifici, compresi quelli unifamiliari, con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo o dell'unità immobiliare funzionalmente indipendente e che disponga di uno o più accessi autonomi dall'esterno, sita all'interno di edifici plurifamiliari.

La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 50.000. La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari; a euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari;

di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria sulle parti comuni degli edifici, o con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari funzionalmente indipendenti e che dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno site all'interno di edifici plurifamiliari.

La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 nel caso di interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari funzionalmente indipendenti e che dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno site all'interno di edifici plurifamiliari. La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 20.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti fino a otto unità immobiliari ovvero a euro 15.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito; La detrazione del 110 per cento è riconosciuta anche a fronte delle spese sostenute per gli altri interventi di efficientamento energetico, nei limiti di detrazione o di spesa previsti per ciascun intervento, se eseguiti congiuntamente agli interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate e di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti che danno diritto all'applicazione della detrazione